

adesione all'eccezione di incompetenza come espressa all'udienza da Augusto, disponendo la cancellazione della causa dal ruolo.

Ad ogni buon conto l'eccezione di incompetenza della Sezione Specializzata deve reputarsi fondata. In effetti, seguendo l'insegnamento da ultimo impartito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 8738/2017), la competenza del Tribunale delle Imprese, ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. n. 168/2003, si determina in relazione all'oggetto della controversia, dovendo sussistere un legame diretto di questa con i rapporti societari e le partecipazioni sociali, riscontrabile alla stregua del criterio generale del *petitum* sostanziale, identificabile in funzione soprattutto della *causa petendi* per l'intrinseca posizione dedotta in giudizio.

Nel caso di specie, deve negarsi che l'oggetto della controversia afferente all'azione pauliana, pur se l'atto dispositivo da dichiararsi inefficace abbia ad oggetto partecipazioni sociali, abbia un legame diretto con i rapporti societari e le partecipazioni sociali, essendo dette partecipazioni oggetto meramente accidentale della domanda proposta *ex art.* 2901 cc e non incidendo l'eventuale declaratoria di inefficacia dell'atto dispositivo nei confronti del creditore su diritti sociali, nonché rimanendo oggetto del giudizio l'accertamento dei presupposti dell'azione revocatoria.

Peraltro, l'eccezione in rito è stata formulata anche in riferimento alla competenza per territorio del Tribunale di Venezia, essendo chiaro che la stessa debba essere determinata in ragione del domicilio del debitore, quale foro generale, ovvero in ragione del luogo in cui è sorta l'obbligazione, ovvero in ragione del luogo di adempimento dell'obbligazione dedotta quale fonte delle tutelanda ragione di credito (Cass. n. 15441/2002 e Cass. n. 7377/1993). Nell'ipotesi che occupa, l'eccezione in questione è stata sollevata sotto tutti i profili come precisati, indicando parte convenuta il Tribunale ritenuto competente.

In particolare, i convenuti sono residenti in provincia di Vicenza, quale foro generale, mentre l'attore è residente in provincia di Verona, foro del luogo di esecuzione dell'obbligazione di pagamento dedotta quale fonte della ragione di credito. Inoltre, le fidejussioni costituenti il titolo della ridetta ragione di credito risultano stipulate l'una in provincia di Vicenza e l'altra in Verona. Conseguente che la competenza per territorio spetta in via alternativa al Tribunale di Verona ovvero al Tribunale di Vicenza.

In definitiva, deve dichiararsi l'incompetenza del Tribunale di Venezia, essendo competente a decidere la domanda attorea il Tribunale di Verona o, in alternativa, il Tribunale di Vicenza, presso cui il giudizio deve essere riassunto a norma dell'art. 50 cpc.



Le spese di lite essere integralmente compensate, considerato che parte attrice ha prontamente aderito all'eccezione in rito sollevata da parte convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe:

dichiara la propria incompetenza , essendo competenti, in via alternativa, il Tribunale di Verona ovvero il Tribunale di Vicenza;

assegna termine di legge per la riassunzione della causa innanzi al Giudice competente;

compensa integralmente le spese di lite.

Si comunichi.

Venezia, 12 giugno 2019

Il Presidente
Dr.ssa Liliana Guzzo

Il Giudice est.

Dr. Luca Boccuni

